



Comune di Nole

Città Metropolitana di Torino

Via Devesi n. 14 – Cap 10076 Tel. 011 9299711 – Fax 011 9296129 – C.F. e P. IVA 01282670015
www.comune.nole.to.it - e-mail: info@comune.nole.to.it - pec: comune.nole.to@legalmail.it

I.M.U. – Anno 2026

Si rammenta ai cittadini che entro **16 giugno 2026** deve essere effettuato il versamento della **1° rata o unica soluzione dell'I.M.U.** dovuto per l'anno 2026

I.M.U. (IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA)

PRIMA RATA: il pagamento della prima rata dell'imposta municipale è effettuato in misura pari al 50% dell'importo ottenuto applicando le aliquote e la detrazione deliberate e precisamente:

- ⇒ 10,00 %o aliquota ordinaria **per altri immobili**;
- ⇒ 6,0 %o **per abitazione principale** (solo categ. A1 – A8 – A9) e pertinenze (nel limite di una pertinenza per ciascuna categoria catastale tra C/2 – C/6 – C/7);
- ⇒ € 200,00 **detrazione dell'imposta** per l'unità immobiliare **adibita ad abitazione principale** nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9 del soggetto passivo e relative pertinenze;
- ⇒ 1,00 %o **fabbricati rurali ad uso strumentale**;
- ⇒ 1,00 %o **fabbricati** costruiti e destinati **dall'impresa costruttrice** alla vendita (**fabbricati merce**).

E' riservata allo Stato una quota di imposta pari allo 0,76 per cento degli immobili ad uso produttivo classificati nella categoria catastale D. Tale quota è versata allo Stato dal contribuente contestualmente a quella comunale.

L'IMU non è altresì dovuta per le seguenti fattispecie: unità immobiliari appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa, adibite ad abitazione principale e relative pertinenze dei soci assegnatari; fabbricati di civile abitazione destinati ad alloggi sociali come definiti dal decreto del Ministro delle infrastrutture 22/4/2008; casa coniugale assegnata al coniuge, a seguito di provvedimento di separazione legale, annullamento, scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio; unico immobile, iscritto o iscrivibile nel catasto edilizio urbano come unica unità immobiliare in categorie diverse da A1, A8 e A9, posseduto e non concesso in locazione, dal personale in servizio permanente appartenente alle Forze armate per il quale non sono richieste le condizioni della dimora abituale e della residenza anagrafica; non è più prevista l'assimilazione all'abitazione principale dell'alloggio posseduto dal cittadino italiano residente all'estero iscritto all'AIRE, già pensionato nel rispettivo paese di residenza.

Con la Legge di Stabilità 2016 (Legge 28 dicembre 2015, n. 208 – G.U. n. 302 del 30/12/15, S.O. n. 70) sono state apportate importanti variazioni alla IUC:

Dal 2016, la lett. a) inserita nell'art. 13, comma 3, del D.L. n. 201/2011, stabilisce che la base imponibile dell'IMU è ridotta del 50% per le unità immobiliari, fatta eccezione per quelle classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9, concesse in comodato dal soggetto passivo (comodante) ai parenti in linea retta entro il primo grado, vale a dire genitori e figli (comodatari), che le utilizzano come abitazione principale.

Ai fini del beneficio, la norma prevede la sussistenza di tutte le ulteriori condizioni: a) il contratto deve essere registrato; b) il comodante deve risiedere anagraficamente nonché dimorare abitualmente nello stesso comune del comodatario; c) il comodante deve possedere un solo altro immobile, oltre alla propria abitazione principale (la quale non sia di categoria catastale A/1, A/8 e A/9), su tutto il territorio nazionale.

IMU Terreni agricoli – esenzione per i terreni nei comuni riportati nella circolare Giugno/1993 come montani o parzialmente montani (il Comune di Nole è di parziale delimitazione – PD- pertanto l'esenzione vale solo per i terreni agricoli ricadenti dal 1° al 6° foglio di mappa compresi).

I versamenti possono essere eseguiti utilizzando il mod. F24 con i codici sotto indicati:

<i>Tipologia immobile</i>	<i>Codice Imu Comune</i>	<i>Codice Imu quota stato (solo per fabb. D)</i>
<i>Abitazione principale (solo per categ. Catastali A/1, A/8 e A/9) + pertinenze</i>	3912	---
<i>Aree edificabili</i>	3916	---
<i>Altri fabbricati</i>	3918	---
<i>Immobili in categ. catastale D</i>	3930	3925
<i>Terreni agricoli (esclusi quelli dal 1° al 6° foglio di mappa compresi)</i>	3914	---

T.A.S.I. (TRIBUTO SUI SERVIZI INDIVISIBILI)

La Legge di Bilancio (160/2019) ha abolito dal 1° gennaio 2020 la IUC (ad eccezione della TARI) sostituita dalla nuova imposta che unifica IMU e TASI. L'obiettivo è quello di semplificare l'insieme delle tasse sulla casa, che fino allo scorso anno erano divise in due diversi tributi dalle regole pressoché identiche. A decorrere dal 2020, la TASI è abolita. Resta invece l'IMU, il cui presupposto impositivo è il possesso di immobili pur rimanendo l'esenzione prima casa di abitazione purché non siano di lusso (categorie catastali A1, A8 e A9).

I contribuenti, per l'effettuazione del calcolo relativo all'IMU/TASI e per la stampa del modello F24 per il pagamento, oltre al servizio garantito dall'ufficio tributi, potranno utilizzare il servizio CALCOLO IMU presente nel sito internet del Comune all'indirizzo <http://www.comune.nole.to.it/> sulla home-page.

Il Servizio Tributi è a disposizione dei cittadini per informazioni, chiarimenti, conteggi e compilazione dei modelli di pagamento F24, attraverso:

- **Una casella di posta elettronica uff.tributi@comune.nole.to.it alla quale è possibile inviare specifica richiesta;**
- **Al seguente numero telefonico: 011/9299711 - o mezzo fax : 011/9296129;**
- **Accesso allo sportello Ufficio Tributi di v. Devesi n.14, secondo piano, accesso libero (lunedì dalle ore 10-12:30 e il mercoledì dalle ore 8:30-11:00) oppure accesso su appuntamento, previa richiesta telefonica al numero 011/9299746.**